



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°334 dell'8/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 31 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA,
SIBILLA FELICE, CESARE COLETTA

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014 AVVERSO I
PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 3.000,00, PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN
CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232
LND DELL'11/01/2019
(Gara: ATLETICO CERVARO 2014 – PONTINIA del 9/01/2019 – Campionato di Promozione)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.269 dell'1/02/2019

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio applicava alla società Atletico Cervaro l'ammenda di € 3.000,00 e tre punti di penalizzazione in classifica, oltre l'obbligo di disputare le gare interne in totale assenza di pubblico fino al 3-4-2019 a seguito dell'aggressione messa in atto da un soggetto non meglio identificato riconducibile alla società che colpiva il direttore di gara ad un fianco ed ad una gamba, facendolo urtare con violenza contro la porta ed il muro dello spogliatoio. Il direttore di gara, a seguito delle lesioni subite nell'occorso, doveva ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone dove gli veniva assegnata una prognosi di giorni 10 s.c..

Avverso tale provvedimento ricorre la società Atletico Cervaro che, in sostanza, non nega la dinamica degli occorsi ma deduce l'assoluta assenza di responsabilità della società che avrebbe fatto tutto il possibile per evitare l'aggressione e che, soprattutto, dopo la stessa, si sarebbe adoperata per l'identificazione del soggetto che l'ha messa in atto fornendo agli inquirenti elementi che hanno portato appunto ad identificarlo.

Ritiene la Corte che, come in altro caso di aggressione subita dal direttore di gara da cui sono religate conseguenze fisiche decisamente più gravi, prioritario nell'accertamento del grado di responsabilità della società a cui vanno ricondotti gli agenti che l'hanno perpetrata, è la condotta

tenuta in termini di prevenzione e di attenuazione delle conseguenze, nonché il contributo prestato per arrivare all'identificazione dei colpevoli.

Va quindi accertato, prima di arrivare ad uno scrutinio sulla congruità delle sanzioni adottate, se effettivamente, come sostenuto in sede di gravame e di audizione diretta dinanzi alla Corte dalla società reclamante, questa abbia fornito agli inquirenti elementi utili e determinanti che hanno consentito di arrivare all'identità personale del facinoroso che ha messo in pratica un comportamento tanto violento quanto vile nei confronti del direttore di gare.

A tal fine, sospendendo ogni giudizio, la Corte non può che avvalersi della collaborazione della Procura Federale della F.I.G.C. a cui demanda gli accertamenti sulla fondatezza di quanto dichiarato dalla società in merito alla collaborazione da questa prestata nelle indagini successive al fatto e sul contributo causale di tale collaborazione all'identificazione degli autori dell'aggressione, sempre che a tale risultato siano effettivamente giunti gli inquirenti.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.77 LND DEL 31/01/2019
(Gara: G. CASTELLO – TOR DE CENCI del 27/01/2019 – Campionato Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.298 del 15/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l'annullamento o la riduzione dell'ammenda impugnata, sostenendo che la mancata identificazione dell'autore non poteva rendere oggettivamente responsabile la reclamante, atteso che giocava fuori casa, né era stato accertata la volontarietà del gesto;

ascoltata la reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, dal quale si rileva che l'arbitro, al termine della gara, era stato seguito da un calciatore della società Tor De Cenci che tentava di entrare nello spogliatoio e mentre l'arbitro della gara successiva tentava di chiudere la porta, questa veniva calciata violentemente causando lesioni sulla mano di quest'ultimo;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che evidentemente l'autore del gesto sia riconducibile alla società reclamante, attesa la presenza di altri suoi tesserati sul luogo che avrebbero, in caso contrario, impedito o identificato il soggetto;

rilevato altresì che la sanzione irrogata in primo grado appare congrua.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

AAAAAAAAAAAA

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MOLLO GIOVANNI FINO AL 15/02/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 7/02/2019 (Gara: AC CASTRO DEI VOLSCI – SAN GIOVANNI INCARICO del 16/12/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, sostenendo che il giocatore risultava regolarmente tesserato come permesso dal sistema, che la società non era in grado di conoscere in quali altre squadre avesse precedentemente giocato un suo tesserato e che la copia del ricorso di primo grado ad essa inviata dall'allora ricorrente (oggi controinteressata) non fosse firmata;
ascoltata la reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;
rilevato che il calciatore Federico Grillotti, tesserato per la reclamante e che aveva giocato nella gara de qua, era stato precedentemente tesserato da altre due società e per entrambe aveva partecipato a incontri ufficiali;
considerato che l'art. 95, comma 2 delle NOIF prescrive che "Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società" e che l'art. 17, comma 5 C.G.S. dispone che "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte";
rilevato che, nel caso di specie, ben il calciatore in questione poteva essere tesserato dalla reclamante, tuttavia non aveva titolo per prendere parte alla gara per cui si discute e che è onere della società di appartenenza verificare gli elementi ostativi alla sua partecipazione;
atteso che la mancanza di sottoscrizione sulla copia inviata dalla AC Castro de Volsci all'attuale reclamante non ha inficiato la validità del ricorso al Giudice di primo grado, atteso che l'atto ha raggiunto lo scopo cui era preposto, anche perché la San Giovanni Incarico ha presentato controdeduzioni al Giudice Sportivo;

considerato che la decisione emessa in primo grado ha correttamente vagliato i fatti e risulta conforme in diritto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN GIOVANNI INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BUONORA RINALDO FINO AL 15/02/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 7/02/2019

(Gara: SAN GIOVANNI INCARICO – SPORT VIRTUS GUARCINO del 23/12/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, sostenendo che il giocatore risultava regolarmente tesserato come permesso dal sistema, che la società non era in grado di conoscere in quali altre squadre avesse precedentemente giocato un suo tesserato;

ascoltata la reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;

rilevato che il calciatore Federico Grillotti, tesserato per la reclamante e che aveva giocato nella gara de qua, era stato precedentemente tesserato da altre due società e per entrambe aveva partecipato a incontri ufficiali;

considerato che l'art. 95, comma 2 delle NOIF prescrive che "Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società" e che l'art. 17, comma 5 C.G.S. dispone che "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte";

rilevato che, nel caso di specie, ben il calciatore in questione poteva essere tesserato dalla reclamante, tuttavia non aveva titolo per prendere parte alla gara per cui si discute e che è onere della società di appartenenza verificare gli elementi ostativi alla sua partecipazione;

considerato che la decisione emessa in primo grado ha correttamente vagliato i fatti e risulta conforme in diritto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DEL CALCIATORE SALVATI CLAUDIO (S.S.D. COLONNA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2021 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 C5 DEL 6/02/2019

(Gara: COLONNA – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 1/02/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe presentato dal giocatore Claudio Salvati, calciatore tesserato per la Società S.S.D. Colonna, con il quale si chiede l'annullamento della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo di Primo Grado fino al 31/12/2021;

Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara evidenzia che non è stato aggredito con colpi violenti da parte del Salvati.

Il calciatore stesso, avrebbe solo rivolto frasi ingiuriose, cosa tra l'altro evidenziata, altresì, dal fatto che il Direttore di gara non ha allegato al referto trasmesso al Giudice Territoriale alcun referto medico di Pronto Soccorso;

considerando che il referto e gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva;

visto tutto quanto sopra detto, questa Corte ritiene che la condotta del Salvati in tali circostanze può essere ricondotta entro la casistica prevista dall'art.11 bis, comma 2 del C.G.S.;

tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SALVATI Claudio al 31/03/2020.

La tassa ricorso va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA

RICORSO DELLA SOCIETA' SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SPREGA GIUSEPPE FINO AL 31/05/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.92 C5 DEL 13/02/2019 (Gara: ERETUM MONTEROTONDO C. - VALCANNETO FUTSAL del 12/02/2019 - Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, in quanto il calciatore Sprega - dopo essere stato espulso per aver calciato il pallone contro un avversario che si trovava a terra - ha soltanto chiesto spiegazioni all'Arbitro in merito a tale provvedimento, poggiandogli la mano sulla spalla, ma senza stratonarlo per la maglia, né spintonandolo.

La ricorrente ritiene inoltre del tutto ingiustificata la decisione presa successivamente dall'Arbitro di sospendere l'incontro, dal momento che non si è mai creata in campo alcuna situazione di pericolo, che potesse mettere a repentaglio la sua incolumità.

La Società Eretum Monterotondo C. chiede, pertanto, che venga ridotta la squalifica a carico del calciatore Sprega, ed inoltre che venga annullato il provvedimento di perdita della gara.

Esaminata la dinamica dei fatti, così come descritti dall'Arbitro nel suo rapporto, questa Corte ritiene che la decisione di sospendere la gara non appare giustificata; ed infatti nessuna situazione di effettivo pericolo risulta essersi creata nei confronti dell'Arbitro, dal momento che egli non ha

subito alcun comportamento di natura aggressiva, non potendosi considerare tale il gesto del calciatore, che dopo l'espulsione ha protestato in maniera veemente, trattenendo l'Arbitro per la maglia, senza causargli alcuna conseguenza, e abbandonato subito dopo il terreno di gioco, grazie anche all'intervento dei compagni.

L'Arbitro avrebbe dunque potuto riprendere tranquillamente l'incontro, non avendo subito alcun danno fisico, né sussistendo alcuna situazione di reale pericolo per la sua incolumità.

Per tali motivi il provvedimento di perdita della gara dovrà quindi essere annullato, e la gara stessa andrà ripetuta.

Quanto al calciatore Sprega, questa Corte ritiene che il suo gesto di trattenere l'Arbitro per la maglia in segno di protesta, vada qualificato come un gesto di natura invasiva, ma non violento o aggressivo, sicché pur censurandosi tale comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo, la sanzione andrà rivisitata, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, riducendo, altresì, la squalifica a carico del calciatore SPREGA Giuseppe al 30/04/2019.

La tassa ricorso va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA,
FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL ATLETICO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 C5 DEL 6/02/2019 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 - REAL ATLETICO ROMA del 18/01/2019 - Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, respingendo il reclamo ritualmente proposto dalla stessa, applicava alla società Real Atletico Roma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

Il Giudice riteneva infatti che alla stessa andasse addebitata la mancata effettuazione della gara determinata dalla decisione del direttore di gara di non consentire ai calciatori della reclamante di scendere in campo con calzature dotate di tacchetti in gomma, a parere dello stesso non consentite dalle norme vigenti.

Avverso tale decisione ricorre la società Real Atletico Roma sostenendo che l'avviso, a cui evidentemente il direttore di gara faceva riferimento, indirizzato a società ed Arbitri di evitare calzature con tacchetti (indoor) allegato ad un comunicato ufficiale (n. 17 del 17-10-2018) non poteva avere contenuto precettivo ma si trattava di un semplice invito in quanto non dotato di forza derogatoria alle regole del gioco del calcio a 5 che, all'articolo 4 recita testualmente: "sono consentite soltanto scarpe da ginnastica, scarpe in tela, scarpe morbide con suola di gomma o materiale simile" senza minimamente vietare scarpe da ginnastica con suola gommata e tacchetti sporgenti di cinque millimetri, esplicitamente omologate per l'attività di calcio a 5 indoor. In sede di audizione diretta la reclamante ha esibito le scarpe in dotazione ai propri calciatori, munite di suola in gomma morbida con tacchetti sporgenti pochi millimetri e di materiale gommoso e morbido.

Il reclamo è fondato.

In effetti l'avviso pubblicato sul comunicato ufficiale n. 17 del 17-10-2018 non ha contenuto precettivo ma solo di una esortazione rivolta ai calciatori ed agli arbitri di evitare l'uso di suole

“tacchettate”; invito eventualmente volto ad evitare rimostranze dai gestori degli impianti che non gradiscono l'uso di tali calzature in quanto provocano un'usura maggiore del tappeto di gioco.

A tale conclusione si giunge considerando che l'invito è rivolto anche agli Arbitri e quindi non ha finalità di prevenzione di lesioni nel caso di scontri, anche perché i tacchetti in questione, sia per le dimensioni e l'altezza, sia per il materiale non sono idonee a provocare danni maggiori di una normale suola gommata non “tacchettata”.

L'equipaggiamento idoneo è quindi quello, e non può che essere che quello, visto che i regolamento del gioco del calcio a 5 non può essere modificato o derogato se non con decisione FIFA, dettata dalla regola 4 che non esclude assolutamente l'uso di calzature con tacchetti, purché siano di gomma morbida e tali da non creare danni ai contendenti.

L'Arbitro ha quindi errato nel non consentire l'accesso al terreno di gioco a tutti i calciatori della reclamante e va disposta la disputa della gara, annullando integralmente la decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. PRO CALCIO ISOLALIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIGNATELLI ALESSIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019 (Gara: PRO CALCIO ISOLALIRI – CASSINO CALCIO 1924 del 9/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio applicava al calciatore Pignatelli Alessio la squalifica fino al 30-6-2019 con la seguente motivazione: “a fine gara colpiva l'arbitro con una spallata al petto facendolo indietreggiare e provocandogli momentaneo dolore. Nel contempo gli rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose”.

La motivazione adottata riproduce fedelmente quanto riportato nel referto arbitrale che descriveva il comportamento del Pignatelli nel seguente modo: “al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi venivo raggiunto dal n. 5 Pignatelli Alessio della Pro Calcio Isolaliri il quale mi colpiva con una violenta spallata al petto facendomi indietreggiare di circa un metro provocandomi un momentaneo dolore senza ulteriori conseguenze.

Lo stesso Pignatelli mi insultava e minacciava ripetutamente gridando “omissis” “.

Avverso tale decisione reclama la società Pro Calcio Isolaliri che rileva come il calciatore Pignatelli non abbia minimamente compiuto il gesto di violenza che gli viene addebitato ed a sostegno ha prodotto un file video che ritrae la fase finale dell'incontro ed il rientro dell'Arbitro negli spogliatoi con l'avvicinamento del Pignatelli al direttore di gara.

Il reclamo è fondato.

Va preliminarmente detto che, al di là dell'entità della sanzione adottata dal Giudice di prime cura che faceva piuttosto pensare ad un comportamento non regolamentare, piuttosto che ad un comportamento violento, il gesto attribuito al Pignatelli, così come descritto dal direttore di gara, deve essere considerato senz'altro come una condotta violenta (violenta spallata al petto con indietreggiamento di circa un metro e momentaneo dolore) e come tale rientra nei limiti di applicabilità dell'articolo 35 comma 1.4 che estende la possibilità della prova televisiva, volta a dimostrare la non responsabilità del calciatore, ai gesti di condotta violenta commessi in occasione di gare del Settore Giovanile e Scolastico, quale quella che in questione.

Dall'esame del filmato, sufficientemente chiaro e senza alterazioni o salti di fotogramma, si evince che il direttore di gara non ha subito alcuna spallata al petto dal calciatore Pignatelli che si è avvicinato allo stesso solo per un lasso di tempo brevissimo e che, nella circostanza, al più può averlo toccato al braccio sinistro, senza provocarne comunque né indietreggiamenti né

sbandamenti, tanto che l'incedere dell'Arbitro verso gli spogliatoi appare continuo e, peraltro, nemmeno accelerato.

La sanzione da irrogare al Pignatelli, rilevando che va data fede al referto sulle minacce ed ingiurie profferite nei confronti dell'Arbitro e che pare esservi stato comunque un tocco seppur lieve della persona dello stesso, va fissata nel minimo edittale previsto per la fattispecie dalla recente novella regolamentare e quindi in quattro giornate di gara.

Tutto ciò premesso la scrivente Corte

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore PIGNATELLI Alessio a 4 gare.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' LUPA ROMA F.C. S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RUBINI FLAVIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.126 SGS DEL 21/02/2019

(Gara: TEVERE ROMA – LUPA ROMA F.C. S.R.L. del 14/02/2019 – Campionato Under 16 Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.323 del 1°/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

osserva:

Le difese argomentate dalla reclamante non hanno alcuna valenza giustificatoria della condotta comportamentale del proprio tesserato, né vincono la presunzione di fede di cui gode nel Codice di Giustizia Sportiva il referto arbitrale che, nel caso di specie, al contrario di quanto asserito nel ricorso, specifica esplicitamente le ragioni dell'espulsione del Rubini e che hanno comportato la sanzione disciplinare del Giudice Sportivo che, pertanto, appare legittima e congrua anche sotto il profilo del quantum.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

Publicato in Roma l'8 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli